

**Legge federale
sull'aiuto monetario internazionale
(Legge sull'aiuto monetario, LAMO)**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 2003²,
decreta:

Art. 1 Principio

¹ Allo scopo di mantenere e promuovere la stabilità delle relazioni monetarie e finanziarie internazionali, la Confederazione può, nell'ambito dei crediti stanziati, fornire un aiuto monetario a organizzazioni internazionali, Stati o gruppi di Stati.

² L'aiuto monetario può essere accordato sotto forma di mutui, garanzie e contributi a fondo perso.

Art. 2 Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazionale

¹ La Confederazione può partecipare ad azioni d'aiuto multilaterali intese a prevenire o a correggere gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale.

² Le prestazioni accordate a tale scopo non possono essere vincolate all'acquisto di beni o di servizi svizzeri.

³ La durata massima dei mutui o delle garanzie è di sette anni.

Art. 3 Partecipazioni speciali nell'ambito del FMI

La Confederazione può partecipare, in particolare a favore di Stati a basso reddito, al finanziamento di fondi speciali e ad altri strumenti del Fondo monetario internazionale (FMI).

Art. 4 Aiuto monetario a singoli Stati

¹ La Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera in materia di politica monetaria ed economica.

¹ RS 101

² FF 2003 4144

² Essa può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell'ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale.

³ Le prestazioni sono accordate in primo luogo a Stati con reddito medio o basso, costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia estera.

Art. 5 Competenze del Consiglio federale

¹ Se le condizioni per un aiuto monetario sono soddisfatte, il Consiglio federale è autorizzato a:

- a. accordare mutui entro i limiti dei crediti stanziati, assumere garanzie e fornire contributi a fondo perso;
- b. concludere, a tale scopo, accordi con organizzazioni internazionali, Stati o gruppi di Stati.

² Può autorizzare la Banca nazionale svizzera (BNS) a concludere gli accordi, a condizione che essa conceda i mutui o le garanzie.

Art. 6 Partecipazione della Banca nazionale svizzera

¹ Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 2 sono soddisfatte, il Consiglio federale può incaricare la Banca nazionale svizzera (BNS) di concedere il mutuo o la garanzia.

² Può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

³ La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

Art. 7 Coordinamento

Il Consiglio federale coordina, in stretto accordo con la BNS, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di aiuto monetario.

Art. 8 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale vota, mediante un decreto federale semplice, un credito quadro per gli aiuti ai sensi degli articoli 2 e 4. I mutui rimborsati e le garanzie scadute senza perdite possono essere nuovamente computati.

² Per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 25 della legge del 6 ottobre 1989³ sulle finanze della Confederazione.

³ RS 611.0

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

Il decreto federale del 20 marzo 1975⁴ concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali è abrogato.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RU 1975 1293, 1980 325, 1985 1036, 1995 3658, 1999 2889